

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



# COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

Il Sindaco  
Boniotti dott.ssa Valentina



Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 21 febbraio 2020



Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 17 marzo 2020 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 19 marzo 2020

Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

DELIBERAZIONE N. 2  
DEL 13 FEBBRAIO 2020

### OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

Il giorno tredici febbraio dell'anno duemilaventi alle ore 19,05 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	BONIOTTI	Valentina	X	
2	PELI	Fabio Ottavio	X	
3	ZUGNO	Mattia	X	
4	POLOTTI	Patrizia	X	
5	PELI	Monica	X	
6	PALINI	Sandro		X G
7	VINATI	Ivonne	X	
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	COLLICELLI	Alessandra	X	
10	BONIOTTI	Cristian	X	
11	PINTOSSI	Antonio		X G
			9	2

Accertata la validità dell'adunanza, la sig. Boniotti dott.ssa Valentina in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sciatti dott. Armando.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESENTA** il Sindaco le modifiche proposte;  
**VISTA** la L.R. 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali";

**VISTO** il Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

**VISTO** l'art. 6 del regolamento regionale suddetto, che al primo comma prevede che ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali;

**VISTO** l'art. 6, comma 2 del suddetto regolamento che prevede che i Piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 1998 con la quale è stato approvato il regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polaveno demandando per quanto non espressamente previsto in esso alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, modificato successivamente on delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 18 aprile 2000;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 20 novembre 2008 con la quale è stato approvato il Piano Cimiteriale Comunale del Comune di Polaveno con allegato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che sostituisce il precedente regolamento;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22 novembre 2011 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polaveno;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21 febbraio 2012 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polaveno;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 9 luglio 2013 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polaveno;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25 novembre 2014 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polaveno;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27 aprile 2017 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Polaveno;

**RITENUTO** di apportare modifiche all'articolo 36, alla denominazione del capo XV e del capitolo 85 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria allegato Piano Comunale Cimiteriale;

**PRESO ATTO** che la proposta per le suddette modifiche è stata esaminata dalla commissione Regolamenti - Statuto nella seduta del 6 febbraio 2020;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole dei responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
**CON** voti favorevoli e unanimi espressi nelle forma di legge da 9 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

**DI APPORTARE** al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria allegato Piano Comunale Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20 novembre 2008 e già modificato, modifiche all'articolo 36 per quanto riguarda le Tumulazioni, le Lapidi del loculo, le lapidi dell'ossario e le Lapidi colombario, nonché alle denominazione del Capo XV e dell'art. 85 che sono sostituite entrambe con il termine di Sanzioni;

**DI PUBBLICARE**, ad avvenuta esecuzione della presente deliberazione, il Regolamento con le modifiche introdotte sul sito internet del Comune di Polaveno in apposita sezione dedicata;

**DI DARE ATTO** che il Regolamento, così modificato, diverrà esecutivo il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 del D. Lgs. 297/2000 ed art. 10 delle preleggi del Codice Civile

# Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

## CONSIGLIO COMUNALE

1. Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA;**

Pareri di regolarità tecnica e contabile.

---

Il sottoscritto Responsabile dell'area amministrativa:

Visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO

relativamente alla **regolarità tecnica** della deliberazione in oggetto.

Polaveno, 6 febbraio 2020



Il Responsabile del servizio  
Zubani arch. Francesca

---

Il sottoscritto Responsabile dell'area Finanziaria:

visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO

relativamente alla **regolarità contabile** della deliberazione in oggetto.

- la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Polaveno, 6 febbraio 2020




Il Responsabile finanziario  
Dott. Angelo Zanetti










**OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte**


**FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Vaso Fiori - Immagine - Luce**

N.B. la Luce può essere nel lato destro nella lampada o incassata nella mensola superiore o inferiore



**OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte**

**FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Immagine - Luce - Vaso fiori**



**OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte**

**FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Immagine - Luce - Vaso fiori**



# COMUNE DI POLAVENO

Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. 27 del 20 settembre 2008  
MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 41 del 22 novembre 2011  
MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 8 del 21 febbraio 2012  
MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 32 del 9 luglio 2013  
MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 35 del 25 novembre 2014  
MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 16 del 27 aprile 2017  
MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 1 del 13 febbraio 2020

*Da 556 ata all'albo dal 26-2-2020*

- Glossario
- **Capo I: Disposizioni preliminari**
  - Art. 1 - Finalità delle norme
  - Art. 2 - Servizi
  - Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico
- **Capo II: Deposizione dei cadaveri nel feretro**
  - Art. 4 - Deposizioni del cadavere nel feretro
  - Art. 5 - Numero di cadaveri nel feretro
  - Art. 6 - Collocazione dei cadaveri nel feretro
  - Art. 7 - Caratteristiche del feretro
  - Art. 8 - Verifica e chiusura dei feretri
  - Art. 9 - Esumazione dei feretri
  - Art. 10 - Redazione processo verbale per esumazione dei feretri
  - Art. 11 - Esumazione cadaveri morti per malattia infettiva
  - Art. 12 - Reato di vilipendio di cadavere
- **Capo III: Trasporto di cadaveri**
  - Art. 13 - Trasporto di cadavere nell'ambito del Comune o fuori dal Comune
  - Art. 14 - Trasporto di cadavere morto a causa di malattia infettiva
  - Art. 15 - Cadavere portatore di radioattività
  - Art. 16 - Cortei funebri
  - Art. 17 - Percorso del corteo funebre
  - Art. 18 - Trasporto per cremazione
  - Art. 19 - Trasporto all'estero o dall'estero
  - Art. 20 - Trasporto del feretro
  - Art. 21 - Trasporto di salma
  - Art. 22 - Trasporto da altro Comune o dall'estero
  - Art. 23 - Percorso del trasporto funebre
  - Art. 24 - Trasporto di cadaveri per insegnamento e indagine scientifica
  - Art. 25 - Trasporto di ossa umane
- **Capo IV: Inumazioni**
  - Art. 26 - Disposizioni generali
  - Art. 27 - Campi per l'inumazione
  - Art. 28 - Cippo
  - Art. 29 - Caratteristiche delle fosse



- Art. 30 – Dimensioni delle fosse
- Art. 31 – Caratteristiche casse per le inumazioni
- Art. 32 – Numero di cadaveri per cassa
- Art. 33 – Deposito del feretro nella fossa
- Art. 34 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 35 – Materiali ornamentali
- **Capo V: Tumulazioni**
  - Art. 36 – Tumulazione
- **Capo VI: Esumazioni ed estumulazioni**
  - Art. 37 – Esumazioni ordinarie e straordinarie
  - Art. 38 – Esumazioni ordinarie
  - Art. 39 – Oggetti da recuperare
  - Art. 40 – Periodo per esumazione ed estumulazione
  - Art. 41 – Estumulazione
  - Art. 42 – Esumazione ed estumulazione straordinarie
  - Art. 43 – Disposizioni per esumazioni
- **Capo VII: Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie**
  - Art. 44 – Cremazione
  - Art. 45 – Urne cimiteriali
  - Art. 46 – Numero di cadaveri nelle urne cimiteriali
  - Art. 47 – Materiali e dimensioni urne
  - Art. 48 – Trasporto delle urne
  - Art. 49 – Deposito e consegna delle urne
  - Art. 50 – Autopsie
  - Art. 51 – Imbalsamazione
  - Art. 52 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività
- **Capo VIII: Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto**
  - Art. 53 – I cimiteri
  - Art. 54 – Servizio di custodia
  - Art. 55 – Responsabile del servizio
- **Capo IX: Norme di servizio**
  - Art. 56 – Incarichi dei manovali
  - Art. 57 – Personale di direzione e servizio del cimitero
  - Art. 58 – Permesso per sepoltura in cimitero
  - Art. 59 – Criteri di sepoltura
  - Art. 60 – Scadenza termini per inumazione

- **Capo X: Polizia del cimitero**
  - Art. 61 - Apertura al pubblico dei cimiteri
  - Art. 62 - Divieti
  - Art. 63 - Pulizia dei cimiteri
  - Art. 64 - Coltivazione nei cimiteri
  - Art. 65 - Doveri delle famiglie dei defunti
  - Art. 66 - Rimozioni ornamenti indecorosi o pericolanti
  - Art. 67 - Divieto asportazione materiale
  - Art. 68 - Divieto di recare danni o streghi alle strutture cimiteriali
  - Art. 69 - Divieto di presenziare ad esumazioni straordinarie
  - Art. 70 - Allontanamento persone con comportamento indecoroso
- **Capo XI: Depositi di osservazione e obitori**
  - Art. 71 - Depositi di osservazione e obitori
- **Capo XII: Cimiteri**
  - Art. 72 - Cimiteri nel Comune di Polaveno
- **Capo XIII: Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale**
  - Art. 73 - Disposizioni generali
  - Art. 74 - Piano Regolatore Cimiteriale
  - Art. 75 - Disciplina dell'ingresso
  - Art. 76 - Divieti speciali
  - Art. 77 - Obbligo di comportamento
- **Capo XIV: Concessioni**
  - Art. 78 - Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali
  - Art. 79 - Determinazione tariffa di concessione
  - Art. 80 - Sepolture private
  - Art. 81 - Diritto d'uso delle sepolture
  - Art. 82 - Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali
  - Art. 83 - Revoca della concessione
  - Art. 84 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione
- **Capo XV: Contravvenzioni**
  - Art. 85 - Contravvenzioni
- **Capo XVI: Disposizioni finali**
  - Art. 86 - Assegnazione gratuita di sepoltura
  - Art. 87 - Concessioni pregresse
  - Art. 88 - Rinvio
  - Art. 89 - Entrata in vigore Regolamento



## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

### GLOSSARIO

**addetto al trasporto funebre:** persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

**animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

**attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

**autofunebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

**avente diritto alla concessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

**autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

**bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;

**cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

**cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

**cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

**ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;

**cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

**cofano per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

**cofano di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

**colombario o loculo o tumulo o forno:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**concessione di sepoltura cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

**contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cremazione:** riduzione in cenere del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

**crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

**decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

**deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

**deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

**deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

**dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

**esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

**estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;

**estumulazione:** dissepellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

**estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

**estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

**esumazione:** dissepellimento di un cadavere precedentemente inumato;



**esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

**esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

**feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

**fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

**gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

**giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

**impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;

**inumazione:** sepoltura di feretro in terra;

**medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

**obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

**operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

**ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

**ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

**revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

**riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

**sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

**salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

**sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;



**tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

**tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

**traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

**trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

**trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

**tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**urna cineraria:** contenitore di ceneri.

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1 - Finalità delle norme**

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, al Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004.

Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 2 - Servizi**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze, situato nel cimitero di Polaveno;
- b) il deposito delle salme;
- c) la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa (indigenti), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- d) il recupero e il trasporto delle salme accidentate;
- e) la deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune;
- f) l'inumazione dei cadaveri ancora indecomposti, a seguito di esumazione o estumulazione ordinarie;
- g) la cremazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa (indigenti), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004;



i) Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria;

ii) Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Lo stato di indigenza o di bisogno è definito dal Disciplinare dei Servizi Funerari Obbligatori e dei Funerari per Indigenti (Art. 34 ca 2 lett. a) e b) e ca 3 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004) in allegato e parte integrante del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici dell'Anagrafe del Comune sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, negli uffici dell'Anagrafe sono accessibili al pubblico:

a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

## **CAPO II DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### **Art. 4 - Deposizione del cadavere nel feretro**

Trascorso il periodo di osservazione di cui art. 8 e segg. del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

### **Art. 5 - Numero di cadaveri nel feretro**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.



#### **Art. 6 – Collocazione dei cadaveri nel feretro**

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

#### **Art. 7 – Caratteristiche del feretro**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

#### **Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile eventuale gocciolamento di liquidi.

#### **Art. 9 – Esumazione dei feretri**

1. Possono essere autorizzate, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art. 58.
3. Se l'esumazione viene autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 Settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e i parenti del defunto o due testimoni.

**Art. 10 - Redazione processo verbale per esumazione dei feretri**

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso i locali del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

**Art. 11 - Esumazione cadaveri morti per malattia infettiva**

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

**Art. 12 - Reato di vilipendio di cadavere**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dell'art. 410 del Codice Penale.

### CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

**Art. 13 - Trasporto di cadavere nell'ambito del Comune o fuori dal Comune**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di quei Comuni.

**Art. 14 - Trasporto di cadavere morto a causa di malattia infettiva**

1. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depositato in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.



2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 15 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del servizio di Igiene Pubblica.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 22, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 15 - Cadavere portatore di radioattività**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 16 - Cortei funebri**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **Art. 17 - Percorso del corteo funebre**

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicolo od altro.

#### **Art. 18 - Trasporto per cremazione**

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 15 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 19 - Trasporto all'estero o dall'estero**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure



quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 20 - Trasporto del feretro**

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro appositamente chiuso, se per via ordinaria, partendo o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 21 - Trasporto di salma**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estrazione di salme provenienti o dirette verso Stati aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli art. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 22 - Trasporto da altro Comune o dall'estero**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al personale addetto il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 86 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

#### **Art. 23 - Percorso del trasporto funebre**

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 24 - Trasporto di cadaveri per insegnamento e indagini scientifiche**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **Art. 25 - Trasporto di ossa umane**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

## **CAPO IV INUMAZIONI**

### **Art. 26 - Disposizioni generali**

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

1. Il cadavere delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
2. Il cadavere delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi avuto, la residenza.
3. Il cadavere delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune.
4. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n, 285
5. I resti mortali delle persone sopra elencate.
6. I cadaveri o i resti delle persone che abbiano avuto in vita particolari legami, di parentela o di altro genere, con la comunità locale pur non ricadendo nei casi precedenti. In tale caso la richiesta dovrà essere sottoposta al visto di autorizzazione.

**Le operazioni cimiteriali di inumazione e tumulazione, pubbliche e private, spettano al Comune o al gestore del cimitero se vi sia stato affidamento, come stabilito dalle disposizioni in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il relativo onere risultante dal contratto di affidamento del servizio cimiteriale è sempre a carico dei concessionari.**

### **Art. 27 - Campi per l'inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione all'aperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.



2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una

estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 28 - Cippo**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'aspetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 29 - Caratteristiche delle fosse**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. E' consentita la posa di monumenti o lapidi in pietra naturale, aventi le caratteristiche riportate nelle N.T.A. art. 1 e 2. La posa dei monumenti dovrà avvenire esclusivamente durante gli orari riportati all'ingresso del cimitero.

3. Per la durata della sepoltura si veda l'art. 36.

#### **Art. 30 - Dimensioni delle fosse**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### **Art. 31 - Caratteristiche casse per le inumazioni**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da alto Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.



5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 32 - Numero di cadaveri per cassa**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 33 - Deposito del feretro nella fossa**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 32.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **Art. 34 - Fiori e piante ornamentali**

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,80. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune, in qualità di autorità competente, provvederà allo sgombero, al taglio ed anche allo smaltimento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 35 - Materiali ornamentali**

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nelle N.T.A. art. 2, previo pagamento della relativa tassa.

del presente Regolamento, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione della lapide con una a norma.

#### **Art. 36 ter - Aperture straordinarie di loculi già occupati**

1. Nel caso di apertura straordinaria di loculi già occupati a causa della fuoriuscita di liquami, il concessionario del loculo da cui è originata la perdita, si accollerà tutti i costi relativi agli interventi necessari, anche se questi dovessero comportare l'apertura di più loculi.

2. Ogni eventuale apertura straordinaria di loculi o ossari o colombari già occupati verrà valutata dal Responsabile del Servizio. I costi di ogni eventuale apertura straordinaria di loculi o ossari o colombari già occupati saranno totalmente a carico del committente, se a questo o agli eredi aventi titolo sono imputabili.

#### **Art. 36 quater - Occupazione temporanea di loculi o ossari o colombari liberi**

3. Nel caso si verificasse la necessità di occupare temporaneamente un loculo o ossario o colombario in attesa di altra sepoltura, il richiedente si accollerà l'intero costo della manodopera per l'operazione di apertura e chiusura, da versare direttamente alla Tesoreria Comunale a titolo di rimborso, in quanto l'operazione verrà effettuata dalla ditta quale è affidata la gestione dei servizi cimiteriali.

### **CAPO VI**

## **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 37 - Esumazioni ordinarie e straordinarie**

4. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

5. Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento, ovvero alla scadenza della concessione.

6. Le esumazioni straordinarie allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### **Art. 38 - Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che verranno prima occupate.

#### **Art. 39 - Oggetti da recuperare**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero



interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 29.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale incaricato del comune, rimarranno di proprietà del Comune che provvederà al loro smaltimento nel caso fossero privi di valore artistico.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 915 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 85, 2 comma D.P.R. 285/90).

#### **Art. 40 - Periodo per esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione oppure 30 anni dalla tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo per disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme collocate in sepolture private a concessione ex-perpetua, si possono eseguire su specifica richiesta degli aventi diritto allo scadere del primo periodo di concessione.

#### **Art. 41 - Estumulazioni**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 tenendo conto delle particolarità indicate ai precedenti articoli n. 36 e n. 40.

1. Scaduta la concessione per il rinnovo decennale del loculo si potrà procedere ad estumulazione. L'Amministrazione Comunale provvederà alla collocazione gratuita dei resti ossei nell'ossario comune oppure, in caso di rinvenimento di cadaveri non ancora decomposti, gli stessi verranno inumati gratuitamente per un periodo di cinque anni ed allo scadere del quinto anno verranno esumati e deposti nella fossa/ossario comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto e a fronte del pagamento del costo, come definito dal tariffario vigente al momento della richiesta:
  - a) In caso di rinvenimento di resti ossei, sarà possibile ottenere la concessione decennale di un ossario cimiteriale, ove riporli. Si rimanda all'art. 36 per i dettagli sulle tumulazioni;
  - b) In caso di rinvenimento di cadaveri non ancora decomposti e a seguito di cremazione degli stessi e di inserimento in urna cineraria, ottenere la concessione decennale di un colombario cimiteriale (laddove presente nel cimitero comunale), ovvero di un ossario cimiteriale se il cimitero è sprovvisto di colombari, ove riporre l'urna. Il collocamento delle cassette resti ossei ovvero urne cinerarie verrà effettuato seguendo la progressione numerica degli ossari/colombari liberi e secondo le modalità previste per i loculi. Si rimanda all'art. 36 per i dettagli sulle tumulazioni;



3. Scaduta la concessione per il rinnovo decennale dell'ossario o del colombario si potrà procedere ad estumulazione. L'Amministrazione Comunale provvederà alla collocazione gratuita dei resti ossei nell'ossario comune oppure alla dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze.

#### **Art. 42 - Estumulazioni ed estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono precedute da autorizzazione.
2. In caso di estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del personale incaricato dal comune sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. In caso sia necessario provvedere alla estumulazione straordinaria per esigenze di completamento del piano di sistemazione del cimitero o per ragioni di sicurezza, il Sindaco potrà disporre lo spostamento in altri loculi disponibili nel cimitero, per il periodo restante della concessione senza nuovo onere per il concessionario, tranne la fornitura della lapide secondo le caratteristiche indicate all'art. 36 ed allegati.

#### **Art. 43 - Disposizioni per le esumazioni**

1. Per eseguire una esumazione (10 anni) dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballo.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente le coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

**CAPO VII**  
**CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

**Art. 44 - Cremazione**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
  - b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.
  - c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

**Art. 45 - Urne cimiteriali**

Le urne cimiteriali devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

**Art. 46 - Numero di cadaveri nelle urne cimiteriali**

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

**Art. 47 - Materiali e dimensioni delle urne**

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene sanità.



#### **Art. 48 - Trasporto delle urne**

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 15 e 24, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### **Art. 49 - Deposito e consegna delle urne**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il personale incaricato dal comune uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### **Art. 50 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Rappresentante del Servizio di Igiene Pubblica, della scheda di morte di cui all'art. 7.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

#### **Art. 51 - Imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Rappresentante del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione che viene rilasciata previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.



3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 19 è eseguito dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 52 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, come previsto dagli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### **CAPO VIII**

#### **ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

#### **Art. 53 - I cimiteri**

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata alla inumazione di parti umane;
- b) un'area destinata ai campi di inumazione;
- c) un'area destinata alla mineralizzazione dei cadaveri;
- d) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali (compresi servizi igienici e acqua corrente);
- g) un ossario.

#### **Art. 54 - Servizio di custodia**

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- h) un Responsabile del servizio;

#### **Art. 55 - Responsabile del servizio**

Il responsabile del servizio:

- ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta apposita autorizzazione.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

#### **Art. 58 - Permesso per sepoltura in cimitero**

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
  - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
  - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
2. Il manovale quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa o porterà il distintivo, che saranno forniti dal Comune.

#### **Art. 57 - Personale di direzione e servizio del cimitero**

1. Speciale incarico dei manovali è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavarle le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le spaccature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Il manovale è al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che sopravanzò dalle sopra accennate occupazioni dovrà essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne.
4. Esegue i lavori di piccola manutenzione, provvede allo spianamento dei viali, allo spurgo dei fossi, alla regolazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, allo sgombrò della neve dal suolo viabile.

#### **Art. 56 - Incarichi dei manovali**

### **NORME DI SERVIZIO**

#### **CAPO IX**

- è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

4. Del pari, salvo il caso di esumazione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 59 - Criteri di sepoltura**

1. E' stretto dovere del personale di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero imposti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si ha occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comunali, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati delle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni.

#### **Art. 60 - Scadenza termine per inumazioni**

1. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato campo del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
2. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa diverrà di proprietà del Comune.

### **CAPO X**

#### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 61 - Apertura al pubblico dei cimiteri**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

#### **Art. 62 - Divieti**

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

#### **Art. 63 - Pulizia dei cimiteri**



Il viale centrale, come i laterali, gli spazi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

#### **Art. 64 - Coltivazione nei cimiteri**

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 65 - Doveri delle famiglie dei defunti**

E' compito delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

#### **Art. 66 - Rimozioni ornamentali indecorosi o pericolanti**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con la solennità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 67 - Divieto asportazione materiale**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

#### **Art. 68 - Divieto di recare danni o sfregi alle strutture cimiteriali**

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **Art. 69 - Divieto di presenziare ad esumazioni straordinarie**

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 70 - Allontanamento persone con comportamento indecoroso**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale incaricato dal comune o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **CAPO XI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Art. 71 - Depositi di osservazione e obitori**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13. 02.1964 N. 185. In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **CAPO XII CIMITERI**

### **Art. 72 - Cimiteri del Comune di Polaveno**

Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti, del Regolamento Regionale n. nei cimiteri:

- Cimitero di Polaveno;
- Cimitero di San Giovanni;
- Cimitero di Gombio.

## **CAPO XIII DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 73 - Disposizioni generali**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.



## CAPO XIV CONCESSIONI

### Art. 78 - Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

L'assegnazione delle concessioni in generale, in tutti i cimiteri, viene effettuata soltanto nel caso di morte (esclusa quindi la prenotazione) in base alla data del decesso.

Previa richiesta di disponibilità, sarà consentito inoltre:

- L'assegnazione di un nuovo loculo, a partire sempre dal loculo più alto scendendo verso il basso, al coniuge già deceduto e tumulato in altro padiglione o in altro cimitero comunale;
- Lo spostamento della salma da un cimitero comunale all'altro in casi particolari, con provvedimento del Responsabile, rispettando il criterio di assegnazione a partire sempre dal loculo più alto scendendo verso il basso;

- se richiesto dai familiari verrà assegnato un loculo al fine di permettere ai coniugi di essere sepolti uno accanto all'altro, anche se già titolari di concessioni cimiteriali. L'assegnazione sarà comunque fatta a partire sempre dal loculo più alto scendendo verso il basso in base alla data del decesso dell'ultimo coniuge. Il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune senza che i familiari possano chiedere alcun rimborso. Tutti i costi relativi alle operazioni di rimozione delle lapidi, apertura e chiusura dei loculi, all'estumulazione e ritumulazione, nonché ogni eventuale operazione che si rendesse necessaria al fine di garantire il buon esito delle operazioni saranno totalmente a carico del committente.

- Il Comune è esonerato da ogni responsabilità relativa alle operazioni di rimozione e riposizionamento della lapide ovvero è sollevato da qualsiasi danno che si potrebbe arrecare alla lapide a seguito delle operazioni summenzionate.

- Le deroghe di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo si possono concedere a condizione che i richiedenti si impegnino a versare l'ammontare della tassa di concessione riportata in base agli anni di effettivo utilizzo del nuovo loculo, lasciando inalterato il termine di scadenza fissato dalla precedente concessione. Gli spostamenti di cui sopra saranno eseguiti nel rispetto delle norme di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 ed i loculi lasciati liberi rientreranno in possesso del Comune, senza diritto di alcun rimborso per quanto precedentemente versato;

- L'assegnazione delle concessioni di ossari viene effettuata seguendo l'ordine al momento dell'effettivo utilizzo, mentre per i colombari seguendo l'ordine dall'alto verso il basso. E' esclusa la prenotazione. Nel caso di assegnazione di ossari a seguito di esumazione effettuate dal Comune, l'ordine di assegnazione seguirà la data di morte più remota;

- **eventuali casi particolari saranno oggetto di autorizzazione da parte del Sindaco;**

- L'assegnazione delle fosse nei campi di inumazione avverrà secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili.

#### **Art. 79 - Determinazione tariffa di concessione**

La tassa di concessione riguardante la tumulazione e l'inumazione di cui al precedente articolo è stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

#### **Art. 80 - Sepolture private**

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 74, il Responsabile del Settore Tecnico può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti da privati o dall'Amministrazione Comunale su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

#### **Art. 81 - Diritto d'uso delle sepolture**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Le sepolture individuali private concesse potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Regolamento Regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;



- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

#### **Art. 82 - Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali**

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Anagrafe. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare l'individua:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 83 - Revoca della concessione**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova. La nuova lapide dovrà rispondere alle caratteristiche dell'articolo 36 comma 9.

Il Responsabile del Settore Amministrativo dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 84 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione**

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione Comunale collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **CAPO XV**

#### **SANZIONI**

#### **Art. 85 Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria così come definito dalla Giunta Comunale con specifico atto deliberativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **CAPO XVI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 86 - Assegnazione gratuita di sepoltura**

Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:

- a) di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- b) di salme resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
- c) in situazioni di lutto cittadino;

#### **Art. 87 - Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.



**Art. 88 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

**Art. 89 - Entrata in vigore Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi e la pubblicazione ai sensi di legge.